

La querela in questione aveva ad oggetto il rinvenimento in data 13.02.2019, nelle cassette postali di tutti i condomini di un volantino redatto meccanicamente (visibile quale allegato 2 alla citazione) nel quale veniva criticato l'operato professionale dell'amministratrice dello stabile. In particolare, la querelante reputava diffamatorie le seguenti affermazioni: *“Come è possibile che una persona titolata come la nostra Amministratrice, che svolge tale professione da diversi anni e possiede esperienza maturata su diversi condomini, abbia sbagliato più volte il calcolo del conguaglio?”* E ancora: *“Probabilmente la nostra Amministratrice pensa di fare il bello e il cattivo tempo nel nostro condominio”*; secondo la ██████, infatti, tali passaggi dello scritto veicolavano l'idea che ella avesse tenuto una gestione opaca della contabilità condominiale.

In calce al documento, che non presentava firme autografe, era riportata la dicitura *“nominativi delle persone che hanno vissuto questo viaggio di scoperta”* seguita dal nome e cognome di alcuni condomini, tra i quali l'attore, avverso i quali veniva poi congiuntamente proposta la suddetta querela.

La richiesta della parte attrice è sostenuta dal convincimento che la querela presentata dalla controparte integri una condotta calunniosa ex art. 368 c.p. Tale ricostruzione presuppone la presenza di un elemento doloso consistente nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.

Secondo l'attore l'elemento soggettivo sarebbe provato da una serie di circostanze che avrebbero dimostrato ex ante la propria estraneità all'accaduto, quali l'assenza di firme autografe sul volantino nonché di testimoni che permettessero con ragionevole sicurezza di risalire agli autori dello scritto, cui egli avrebbe comunque espressamente negato di aver partecipato. Anche l'opposizione presentata dalla ██████ alla prima richiesta di archiviazione da parte del P.M., a giudizio dell'attore, costituirebbe una circostanza indicativa dell'elemento soggettivo della querelante.

La convenuta a sua volta sostiene invece di avere agito nel convincimento che il volantino fosse attribuibile ai nominativi che vi figuravano in calce, e quindi anche all'attore, e senza immaginare che i contenuti da lei percepiti come offensivi della sua reputazione potessero essere coperti da alcuna giustificazione.

Occorre muovere da una premessa: la circostanza che la proposizione di una denuncia o di una querela non abbia condotto al riconoscimento della responsabilità penale, non implica automaticamente il sorgere di una responsabilità del denunciante/querelante nei confronti dell'accusato, né integra necessariamente gli estremi della calunnia; sul punto la giurisprudenza di legittimità ha nettamente chiarito che la denuncia o la querela possono costituire fonte di responsabilità civile solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia

calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). (Si vedano fra le altre le pronunce Cass. 30988 del 2018 Cass. n. 11898 del 10/06/2016; Cass. n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).

Si desume da tali arresti che il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia – a struttura dolosa- si presenta solo in caso di condotta dolosa del querelante volta ad attribuire ad alcuno la commissione di un reato sapendolo innocente.

Posto che l'onere della prova dell'elemento soggettivo ricade in questo giudizio sul querelato che pretende di essere risarcito, si osserva che la consapevolezza della innocenza dell'incolpato deve escludersi quando il convincimento della illiceità del fatto denunciato dal querelante sia fondata sui elementi obiettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e discernimento; in altre parole il dolo del querelante è da escludere allorchè i dubbi sulla colpevolezza del denunciato si pongano su un piano di ragionevolezza con valutazione ex ante.

Nel caso in esame si è di fronte alla diffusione tra i condomini di un volantino nel quale l'operato dell'amministratrice veniva apertamente screditato, e che recava in calce i nominativi degli autori apparenti; trattandosi di un foglio stampato meccanicamente in più copie e diffuso all'interno dello stabile condominiale, tra soggetti presumibilmente tutti noti gli uni agli altri che con facilità e immediatezza avrebbero potuto commentare fra loro l'accaduto e scambiarsi informazioni, si poteva ragionevolmente ritenere che le persone in calce indicate ne avessero effettivamente la paternità; tra l'altro trattandosi di foglio stampato meccanicamente in diverse copie, la mancanza di sottoscrizione autografa non poteva ritenersi decisiva al fine di escludere che i firmatari in calce fossero effettivamente gli autori. Si osserva poi che la querela è fondata esclusivamente sul testo del volantino, di cui si limita ad offrire una lettura secondo la percezione della querelante, e non vi sono elementi ulteriori rispetto alla presentazione della querela ed alla opposizione dell'archiviazione che possano contribuire a ricostruire *l'animus* della convenuta; in altre parole non è possibile giungere al convincimento che la ■■■■ nel momento in cui ha agito fosse certa della estraneità di ■■■■ alla

redazione dello scritto e consapevole del fatto che le affermazioni ivi contenute fossero riconducibili nel perimetro del diritto di critica; a tal proposito si rileva inoltre che il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è emerso nel corso del procedimento penale solo nel provvedimento del giugno 2020, in seguito all'opposizione all'archiviazione, mentre il primo decreto di archiviazione faceva riferimento unicamente alla mancanza di prova della paternità del volantino, circostanza sulla quale l'opponente riteneva potessero essere svolti ulteriori accertamenti (v. allegato 6). Dunque anche la pervicacia della querelante non può essere letta come sintomatica della sua volontà di calunniare l'attore.

E' pertanto del tutto irrilevante accertare in questa sede se in una successiva assemblea condominiale uno degli apparenti autori dello scritto abbia o meno pronunciato una frase che implicava una assunzione collettiva della paternità dell'iniziativa, perché in questa sede non è significativo appurare se l'attore abbia o meno partecipato alla redazione del volantino, non essendo in ogni caso raggiunta la prova che la convenuta abbia sporto querela o si sia opposta all'archiviazione nella certezza della sua estraneità ai fatti (di qui la reiezione per difetto di rilevanza delle istanze istruttorie proposte dalla convenuta).

In conclusione, la domanda deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al valore domandato.

P.Q.M.

Rigetta la domanda e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Roma, 5.4.2022

il giudice
Cecilia Pratesi